

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1368

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALLAMAN

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese mediche

*Presentata il 17 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quello della salute è sicuramente uno dei temi più cari ad ognuno di noi, costituisce il prezioso presupposto di ogni tipo di iniziativa umana e si ritiene che non occorra il suo venir meno per concordare sull'assoluta importanza che riveste per la vita di tutti. Tanto l'argomento salute è caro e delicato quanto, al tempo stesso, scottante, per le innumerevoli prove di « malasanità » verificatesi, consistenti in disfunzioni, inefficienze ed errori che più di altri incidono direttamente sul benessere psico-fisico dei cittadini.

Non occorre dilungarsi in ulteriori argomentazioni a persuasione dell'importanza del tema della salute. Si ritiene che ancor meno parole occorrono per coloro ai quali invece il bene della salute è stato negato o è venuto meno e che quotidianamente lottano per se stessi o per un familiare o per resistere agli assalti della

vecchiaia. Ordunque, più che parole servono opere, perché al di là della buona volontà, peraltro presupposto fondamentale per fronteggiare il problema, occorrono anche cospicui mezzi finanziari che, a dispetto dell'assoluta imparzialità con cui malattia e vecchiaia vanno a toccare tutti, non si può dire siano sempre distribuiti equamente all'interno della società. Ecco allora che in questo contesto sanitario e finanziario la presente proposta di legge ha la finalità di rafforzare quanto già presente nell'ordinamento fiscale in materia di deducibilità di spese mediche e paramediche e in particolare di quelle sostenute durante il periodo di ricovero presso istituti per anziani e similari che per praticità espositiva si indicano con la dizione « case di riposo ».

Come è noto, le spese mediche e paramediche sono deducibili, nella vigente legislazione tributaria, a fronte di

idonea documentazione giustificativa dell'effettivo sostenimento in capo al contribuente o ai familiari a carico. Il nocciolo della questione sta tutto qui, ovvero nella dimostrazione delle spese sostenute. A tale proposito, le amministrazioni delle case di riposo si trovano a fronteggiare oggettive difficoltà operative in sede di annotazione analitica di farmaci e cure mediche somministrati a centinaia di pazienti. Esse, pertanto, non distinguono all'interno della retta di ricovero che addebitano ai loro clienti la quota attribuibile alle spese mediche e paramediche. In tale indistinta indicazione vengono meno la possibilità ed il beneficio per gli

aventi diritto di dedurre oneri effettivamente sostenuti, ma non dimostrabili sulla base di una idonea documentazione.

In un'ottica di semplificazione e di equità fiscale con la presente proposta di legge si propone di accogliere una presunzione di spesa che sancisca che la quota deducibile sia pari ad un terzo dell'importo totale della retta pagata dal cliente alla casa di riposo imputabile (e di qui, deducibile) a spese mediche e paramediche, includendo quindi i farmaci somministrati al paziente e quanto sia necessario per la cura. In tale senso si impone il limite massimo di deducibilità pari a lire 8 milioni, equivalenti a 4.080,70 euro.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

« *b-bis)* forfettariamente ed a titolo di spese mediche, se queste ultime non sono evidenziate a parte con voce distinta dal soggetto fatturante, un terzo delle spese sostenute a titolo di retta per le case di riposo e similari fino ad un importo di lire 8 milioni, equivalenti 4.080,70 euro ».

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi, equivalenti a 25.538.491,87 euro, per l'anno 2001, a lire 94 miliardi, equivalenti a 48.012.364,72 euro, per l'anno 2002 e a lire 75 miliardi, equivalenti a 38.307.737,81 euro, per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0011350\*